

NORMATIVA SUGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI – NOTE OPERATIVE

A cura del dott. Pasqualino Pannisco

Gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS si possono, per sommi capi, sintetizzare come segue, riguardo, in particolare, ai seguenti argomenti:

- LUL (Libro Unico del Lavoro);
- Denunce mensili all'INPS;
- Sanzioni per omissione o inesatte registrazioni;
- Sanzioni per omissioni di denuncia all'INPS delle retribuzioni corrisposte e/o dei contributi assicurativi dovuti;
- Corresponsione delle prestazioni previdenziali e relativo conguaglio con i contributi dovuti.

A) LUL – LIBRO UNICO DEL LAVORO - REGISTRAZIONI

Nel libro unico deve essere annotata qualsiasi dazione in danaro o in natura corrisposta o gestita dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni previdenziali.

Le annotazioni relative ai rimborsi spese e alle retribuzioni in natura devono essere iscritte anche se esenti fiscalmente e contributivamente.

B) DENUNCE MENSILI ALL'I.N.P.S.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di presentare all'INPS, mediante gli appositi modelli UNIEMENS la denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte e delle eventuali prestazioni previdenziali anticipate al personale (indennità di malattia, di maternità, assegni per il nucleo familiare ecc.), nonché l'importo dei contributi assicurativi dovuti portando a conguaglio le prestazioni previdenziali anticipate per conto dell'Ente con quanto da lui dovuto allo stesso per contributi assicurativi.

Va anche ricordato che le somme spettanti al lavoratore per assegni familiari, o indennità di malattia o di maternità costituiscono un debito dell'I.N.P.S., e non del datore di lavoro, il quale, in forza dell'art. 1 del D.L. n. 633/1979, è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio da effettuarsi tramite i suddetti modelli UNIEMENS.

E' chiaro, peraltro che, mediante la falsa rappresentazione all'I.N.P.S. di aver erogato ai lavoratori somme in realtà non corrisposte, il datore di lavoro realizza sicuramente, l'ingiusto profitto del conguaglio delle prestazioni che egli in tal modo dichiara, contrariamente al vero, di avere anticipato, o, quanto meno, pone in essere atti idonei a realizzarlo.

C) IPOTESI DI REATO PER OMISSIONE O FALSITA' DI REGISTRAZIONE O DENUNCIA OBBLIGATORIA

In proposito è da evidenziare che il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in

parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie "per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese".

D) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS

Sulla base della denuncia mensile presentata all'INPS devono essere versati allo stesso Istituto i contributi assicurativi previdenziali ed assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrispostagli **alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.**

In merito occorre anche precisare che le trattenute previdenziali a carico dei lavoratori devono sempre e comunque essere versate e non possono essere poste a conguaglio con le prestazioni anticipate dal datore di lavoro per conto dell'I.N.P.S., non essendo contributi a carico del datore di lavoro.

L'omesso versamento delle trattenute previdenziali operate a carico del lavoratore comporta la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a € 1.032,00. Il datore di lavoro che provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla data di contestazione o notificazione della violazione non è punibile.

La sentenza n. 27641/2003 a Sezioni Unite ha però circoscritto il raggio di operatività della norma, confermando la non punibilità del datore di lavoro che abbia omesso tale versamento a causa del mancato pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, modificando così un precedente orientamento.

E) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Premesso quanto sopra, si riepilogano quali sono gli obblighi e gli adempimenti da effettuare da parte dei datori di lavoro, in ottemperanza alle norme di legge richiamate.

L'azienda sarà sempre e comunque tenuta a:

- 1) elaborare e stampare il Libro unico del lavoro del mese di competenza anche in assenza di materiale corresponsione delle somme ai lavoratori, calcolando, altresì, l'importo dei contributi, considerato che gli stessi sono comunque dovuti sulla base delle retribuzioni spettanti, anche se non corrisposte;
- 2) inviare all'INPS la denuncia contributiva UNIEMENS.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità stabilite, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alle prestazioni di donatori di sangue ed altre prestazioni previdenziali erogate nei periodi di paga scaduti, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi dovuti all'Inps, come pure per gli assegni familiari.

L'omessa corresponsione delle predette indennità comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro inadempienti.

Non dovranno essere, invece, registrate sul LUL, né denunciate all'INPS con la denuncia mensile eventuali prestazioni previdenziali non corrisposte (indennità di malattia, assegni per il nucleo familiare, c.i.g. , ecc.), le quali possono essere poste a conguaglio, in detrazione dei contributi dovuti, soltanto dopo che sono state effettivamente corrisposte.

Infatti, "Integra il delitto di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'art.316-ter codice penale la condotta del datore di lavoro che, mediante fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall'Inps il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'Istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni".

E' questo il principio sancito, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con sentenza 24 novembre 2014, n. 48663, superando le pronunce in materia già acquisite in giurisprudenza e ora aggiornate alla specifica fattispecie.

Da quanto sopra esposto emerge che, nell'ipotesi di omesso pagamento delle retribuzioni e delle indennità previdenziali, possono sorgere complicità notevoli nella gestione della situazione delle aziende in particolare in relazione ai seguenti adempimenti:

- 1) effettuazione della trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore;
- 2) conguagli delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con i contributi da versare;
- 3) determinazione dell'imponibile fiscale corretto in caso di mancato o parziale pagamento delle retribuzioni;
- 4) corretta predisposizione della Comunicazione Unica (ex CUD) e del mod. 770 che deve riportare la retribuzione **effettivamente corrisposta** al lavoratore;
- 5) effettuazione di eventuali versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento.

Treviso, 6 marzo 2018